



LA NOSTRA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “LEGITTIMA DIFESA E INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO IN COSTITUZIONE”

Art. 71 della Costituzione: “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto di legge redatto in articoli”

Art. 53

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aereo, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.

Quando ricorra la necessità di respingere una violenza alla persona, l'uso delle armi non da sparo o di altro mezzo di coazione fisica da parte del pubblico ufficiale o il suo ordine di farne uso sono sempre proporzionati rispetto alla violenza da respingere.

Qualora ricorra la necessità di impedire la consumazione dei delitti di cui al primo comma o di respingere una violenza alla persona portata con armi, con oggetti atti ad offendere o con altri mezzi di coazione fisica o da parte di più persone, l'uso delle armi da sparo da parte del pubblico ufficiale o il suo ordine di farne uso sono sempre proporzionati rispetto alla condotta da impedire o alla violenza da respingere.

Ai fini della presente disposizione, le armi comuni ad impulsi elettrici non sono considerate armi da sparo.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ~~La stessa disposizione si applica~~ a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica